

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 19 luglio 2017

D.g.r. 12 luglio 2017 - n. X/6860

Disposizioni attuative quadro per la «Misura regionale di sostegno ai servizi di sostituzione in agricoltura». (art. 13, comma 2, lettera i della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale del 5 dicembre 2008 n. 31, «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», ed in particolare l'art. 13, comma 2, lettera i) che prevede l'attuazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o di un suo collaboratore;
- il Piano Regionale di Sviluppo della X Legislatura approvato dal Consiglio Regionale il 9 luglio 2013 con la d.c.r. X/78, pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013, che prevede, nell'ambito del programma finalizzato allo sviluppo del settore agricolo e sistema agroalimentare, l'azione 107.1 relativa allo sviluppo dei sistemi assicurativi e dei servizi di sostituzione in agricoltura;

Considerato che la vigente normativa comunitaria e regionale, in materia di erogazione dei contributi a sostegno dei servizi di sostituzione in agricoltura, è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- migliorare gli standard di vita e di lavoro per gli addetti al settore agricolo e zootecnico;
- creare nuove opportunità di lavoro per i disoccupati e i giovani in cerca di prima occupazione;
- favorire l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo a persone che intendono prestare la loro opera nelle imprese agricole lombarde;
- favorire la flessibilità del lavoro;
- contrastare il lavoro nero nelle campagne;
- migliorare la gestione delle imprese agricole;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 1 luglio 2014) e in particolare gli articoli 1 « Campo di applicazione », 2 « Definizioni », 3 « Condizioni per l'esenzione », 5 « Trasparenza degli aiuti » 6 « Effetto incentivazione », 7 « Intensità di aiuto e costi ammissibili », 8 « Cumulo », 9 « Pubblicazione e informazioni », 11 « Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria » 12 « Relazioni », 13 « Controllo » e 23, « Aiuti per i servizi di sostituzione nell'azienda agricola » nel quale si dispone che:

- possono essere finanziati i costi effettivi inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di una persona fisica che è coadiuvante familiare o di un suo collaboratore durante la loro assenza in caso di malattia, periodo di ferie, congedo di maternità, congedo parentale e in caso di decesso;
- la durata della sostituzione è limitata a tre mesi l'anno per beneficiario, tranne per la sostituzione in caso di congedo per maternità e congedo parentale che è limitata a sei mesi in entrambi i casi;
- gli aiuti non comportano pagamenti diretti al beneficiario e sono erogati al prestatore dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola;
- i servizi di sostituzione nell'azienda agricola possono essere prestati da associazioni e organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. In tal caso, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio;
- l'intensità dell'aiuto non può superare il 100% dei costi effettivi sostenuti;

Considerato che:

- il settore zootecnico, nel suo complesso, sta attraversando un periodo di grave crisi strutturale per cui le aziende in questione registrano un incremento penalizzante dei costi di produzione;
- i soggetti erogatori dei servizi di sostituzione, destinatari diretti dei contributi regionali, garantiscono alle aziende agricole lombarde, un servizio di sostituzione di mano d'opera ad un costo sensibilmente inferiore rispetto a quello che avrebbero sostenuto in assenza del contributo regionale;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di mitigare gli oneri sostenuti dai prestatori di servizi di sostituzione per la gestione del personale distaccato presso le aziende agricole lombarde, di:

- dare continuità alla misura di aiuto ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola già aiuto di stato n. SA. 40286 in scadenza al 31 dicembre 2017;
- prevedere un contributo regionale fino al 45% (entro i limiti fissati dall'art. 23 del reg. (U.E.) 702/2013) dei costi effettivi sostenuti per la fornitura dei servizi di sostituzione dedotto di altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili e, in ogni caso, subordinato all'entità delle disponibilità finanziarie poste a bilancio regionale;
- integrare l'attività di controllo allo svolgimento dei servizi di sostituzione mediante verifiche puntuali presso le aziende fruitrici dei servizi;
- approvare l'allegato A «Disposizioni attuative quadro della Misura regionale di sostegno ai servizi di sostituzione nella azienda agricola», parte integrante e sostanziale del presente atto che contiene, tra l'altro, le procedure di controllo da applicarsi per l'attività di sostituzione svolta;

Dato atto che il presente provvedimento persegue gli obiettivi fissati dalla programmazione regionale nell'attuazione della «Misura regionale di sostegno dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola» così come dettagliato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre:

- di attuare la misura approvata nel rispetto del regime SA.47965(2017/XA) – Sostegno ai servizi di sostituzione in agricoltura e delle disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 che si richiama in toto e in particolare degli articoli 1 « Campo di applicazione », 2 « Definizioni », 3 « Condizioni per l'esenzione », 5 « Trasparenza degli aiuti » 6 « Effetto incentivazione », 7 « Intensità di aiuto e costi ammissibili », 8 « Cumulo », 9 « Pubblicazione e informazioni », 11 « Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria » 12 « Relazioni », 13 « Controllo » e 23, « Aiuti per i servizi di sostituzione nell'azienda agricola » con le caratteristiche riportate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria sul capitolo 7836 per € 150.000,00 sul bilancio 2018, € 150.000,00 sul bilancio 2019, per l'anno 2020 la copertura finanziaria è subordinata all'effettiva disponibilità finanziaria ad approvazione del bilancio 2018-2020;
- di dare mandato al dirigente di struttura competente di adottare, con successivo provvedimento, disposizioni di ordine procedurale che stabiliranno, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014, le modalità e le procedure di controllo e di erogazione dei contributi regionali;

Precisato che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Preso atto che la presente deliberazione è stata sottoposta con esito positivo in data 14 marzo 2017 alla valutazione del Comitato Aiuti di Stato di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 14 luglio 2015, n. X/3839 «XII Provvedimento Organizzativo 2015» allegato F nonché decreto n. 8060 del 5 ottobre 2015 «Individuazione dei componenti fissi del comitato di valutazione aiuti di stato di cui alla d.g.r. 3839 del 14 luglio 2015»;

Vagiate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare continuità alla misura di aiuto ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola già aiuto di stato n. SA. 40286 in scadenza al 31 dicembre 2017;

2. di approvare l'allegato A «Disposizioni attuative quadro della Misura regionale di sostegno ai servizi di sostituzione nella azienda agricola», parte integrante e sostanziale del presente atto che contiene, tra l'altro, le procedure di controllo da applicarsi per l'attività di sostituzione svolta;

3. di attuare la misura approvata nel rispetto del regime SA.47965(2017/XA) – Sostegno ai servizi di sostituzione in agricoltura e delle disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 che si richiama in toto e in particolare degli articoli 1 « Campo di applicazione », 2 « Definizioni », 3 « Condizioni per l'esenzione », 5 « Trasparenza degli aiuti » 6 « Effetto incentivazione », 7 « Intensità di aiuto e costi ammissibili », 8 « Cumulo », 9 « Pubblicazione e informazioni », 11 « Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria » 12 « Relazioni », 13 « Controllo » e 23, « Aiuti per i servizi di sostit-

tuzione nell'azienda agricola» con le caratteristiche riportate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di prevedere un contributo regionale fino al 45% (entro i limiti fissati dall'art. 23 del reg. (U.E.) 702/2013) dei costi effettivi sostenuti per la fornitura dei servizi di sostituzione dedotto di altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili e, in ogni caso, subordinato all'entità delle disponibilità finanziarie poste a bilancio regionale;

5. di integrare l'attività di controllo allo svolgimento dei servizi di sostituzione mediante verifiche puntuali presso le aziende fruitrici dei servizi;

6. di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria sul capitolo 7836 per € 150.000,00 sul bilancio 2018, € 150.000,00 sul bilancio 2019, per l'anno 2020 la copertura finanziaria è subordinata all'effettiva disponibilità finanziaria ad approvazione del bilancio 2018-2020;

7. di dare mandato al dirigente di struttura competente di adottare, con successivo provvedimento, disposizioni di ordine procedurale che stabiliranno, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014, le modalità e le procedure di controllo e di erogazione dei contributi regionali;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

DISPOSIZIONI ATTUATIVE QUADRO DELLA MISURA REGIONALE DI SOSTEGNO AI SERVIZI DI SOSTITUZIONE NELL'AZIENDA AGRICOLA**1. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- legge regionale del 5 dicembre 2008 n. 31, "*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*", il cui art. 13, comma 2, lettera j) introduce i "servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o di un suo collaboratore" quale articolazione del sistema integrato di servizi di supporto e assistenza tecnica.
- Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il Mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

2. MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO

Le attività agricole in generale e quelle zootecniche in particolare sono caratterizzate da un impegno lavorativo di 365 giorni all'anno che richiede alta professionalità, per garantire continuità d'impresa, e obbliga il titolare dell'impresa o, laddove esistente, il personale addetto, a pesanti sacrifici.

E' quindi fondamentale migliorare la qualità di vita e di lavoro dei lavoratori del settore, offrendo all'imprenditore l'opportunità di poter usufruire di manodopera qualificata, in caso di ferie, malattia/infortunio, maternità, congedi parentali, decesso propria e/o dei dipendenti.

Inoltre l'intervento assume una valenza di ordine sociale, in quanto garantisce la possibilità di occupare lavoratori extracomunitari, giovani e disoccupati e contribuire all'eliminazione del lavoro nero nelle campagne.

3. OBIETTIVI DELLA MISURA

La misura si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- migliorare la qualità di vita per gli addetti al settore agricolo e zootecnico;
- creare nuove opportunità di lavoro per i disoccupati e i giovani in cerca di prima occupazione;
- favorire l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo anche di persone di provenienza extracomunitaria che intendono prestare la loro opera nelle imprese agricole lombarde;
- favorire l'introduzione di forme di lavoro flessibile;
- contrastare il lavoro nero nelle campagne;
- migliorare la gestione delle imprese agricole.

4. BENEFICIARI E SOGGETTI EROGATORI DEL SERVIZIO

Ai sensi della normativa vigente:

- a) Sono **beneficiari finali (o indiretti dell'aiuto)** del servizio tutte le piccole e medie imprese agricole di cui all'allegato I del reg UE n. 702/2014 attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) operanti sul territorio lombardo, senza alcun vincolo di appartenenza ad organizzazioni. L'accesso è garantito a tutte le aziende che ne faranno richiesta. Le stesse non possono essere destinatarie di sovvenzione diretta ma soltanto di un servizio sovvenzionato.

Pertanto sono **erogatori** del servizio le Associazioni di imprenditori agricoli professionali, cooperative o consorzi costituiti per la gestione di un servizio di sostituzione.

5. CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA'

I potenziali soggetti erogatori del servizio di cui al precedente punto 4 lettera b) debbono essere riconosciuti idonei dalla Regione Lombardia a svolgere i servizi di sostituzione.

I requisiti necessari per ottenere il riconoscimento sono i seguenti:

- possedere uno statuto che:
 - dichiarare tra gli scopi l'erogazione di un servizio di sostituzione;
 - garantisca la possibilità di fruire del servizio a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti, anche ai non soci alle stesse condizioni e con le stesse tariffe dei soci. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato;
 - preveda una durata minima della associazione, cooperativa o consorzio non inferiore ai 10 anni.
- tenere una contabilità ordinaria o semplificata (ai sensi del D.P.R. 600/73 e successive modifiche ed integrazioni) e un bilancio annuale.

5.1 domanda di riconoscimento di idoneità

Entro il 31 maggio di ogni anno i soggetti che intendono ottenere il riconoscimento a svolgere servizi di sostituzione devono presentare domanda alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Piazza Città di Lombardia, 1- 20124 Milano - allegando la seguente documentazione:

- copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- dichiarazione del legale rappresentante che:

- indichi l'ambito territoriale di attività (regionale e/o nazionale);
- attesti la tenuta di un bilancio annuale e di una contabilità ordinaria o semplificata.

6. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

L'intervento è finalizzato a contribuire ai costi sostenuti per l'erogazione di servizi di sostituzione ad aziende agricole situate esclusivamente sul territorio della Regione Lombardia concernenti la sostituzione temporanea del conduttore, di un suo partner o di un suo collaboratore per motivi dovuti a malattia e/o infortunio (non dovuto al mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro da parte dell'impresa), maternità, congedi parentali, ferie, decesso.

7. PERIODO DI RIFERIMENTO

L'operatività della presente misura si applica a partire dalle attività di sostituzione svolte secondo la procedura da indicare con successivo atto, con risorse finanziarie a valere sul bilancio regionale.

8. ENTITA' DEGLI AIUTI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'aiuto è erogato in natura sotto forma di servizi agevolati, senza alcun pagamento diretto di denaro alle aziende agricole.

Il contributo concesso ai soggetti erogatori del servizio di sostituzione viene riconosciuto sulla base del costo complessivo dei servizi di sostituzione erogati nel corso dell'anno di riferimento, dedotto di altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili.

Per ogni beneficiario si prevede un aiuto **fino al 45%** dei costi effettivi di fornitura dei servizi di sostituzione, dedotto di altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili.

Qualora il costo complessivo dei servizi di sostituzione ammissibili a contributo superi lo stanziamento regionale per l'anno di riferimento, il contributo verrà determinato percentualmente sulla base della disponibilità finanziaria.

9 ADEMPIMENTI A CARICO DEL BENEFICIARIO (soggetto erogatore)

Il beneficiario del contributo è tenuto a:

- tenere una contabilità analitica e separata per le spese inerenti i servizi di sostituzione, nel caso di soggetti che perseguano anche scopi diversi;
- inviare alla competente Struttura della D.G. Agricoltura copia del bilancio consuntivo entro 30 giorni dalla sua approvazione con relativo verbale assembleare. Nel bilancio devono essere evidenziati gli eventuali contributi pubblici, specificandone provenienza e finalità.

10 CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli aiuti saranno concessi e erogati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento 702/2014 e in particolare:

dell'art. "1" Campo d'applicazione il quale dispone:

- al par. 1 lett. a) che siano esentabili gli aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria che rispettano le condizioni di cui all'art. 23 "aiuti per servizi di sostituzione in agricoltura";
- al par. 4 lett. c) e d) che il regolamento di esenzione non si applica: agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- al par. 5 lett. a) che non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- al par. 6 che il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
- al par. 7 che non si applichi il regolamento agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

dell'art. 2 "definizioni" che specifica le seguenti definizioni:

- "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;
- "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
- "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
- "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi

Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 19 luglio 2017

da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

- "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

- "coadiuvante familiare": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli;

dell'art. 3 "condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento;

dell'art. 5 "trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che siano considerati tali gli aiuti sotto forma di sovvenzione che pur non comportando pagamento diretto all'agricoltore, sono erogati al prestatore del servizio di sostituzione nell'azienda;

dell'art. 6 "effetto incentivazione" che dispone ai paragrafi 1 e 2 che il regolamento 702/2014 si applichi unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Condizione che dispone che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate;

dell'art. 8 "Cumulo": le agevolazioni di cui al presente regime non potranno essere cumulate relativamente agli stessi costi ammissibili;

dell'art. 9 "pubblicazione e informazione" che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, l'autorità che istituisce il regime trasmetta alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione una sintesi del regime nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia tramite la Rappresentanza una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione dell'aiuto.

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 9, l'autorità che ha istituito il regime garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale le informazioni sugli aiuti di Stato che comprendano le informazioni sintetiche o un link alle stesse e il testo integrale di ciascuna misura di aiuto comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;

dell'art. 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;

dell'art. 12 "Relazioni" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;

dell'art. 13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento;

dell'art. 23, "Aiuti per i servizi di sostituzione nell'azienda agricola" in toto il quale sancisce che:

- possano essere finanziati i costi effettivi inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di una persona fisica che è un coadiuvante familiare o di un suo collaboratore durante la loro assenza in caso di malattia, periodo di ferie, congedo di maternità, congedo parentale e in caso di decesso;

- la durata della sostituzione è limitata a tre mesi l'anno per beneficiario, tranne per la sostituzione in caso di congedo per maternità e congedo parentale che è limitata a sei mesi in ciascun caso;

- gli aiuti non comportano pagamenti diretti al beneficiario e sono erogati al prestatore dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola;

-i servizi di sostituzione nell'azienda agricola possono essere prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. In tal caso, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio;

-l'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi effettivi sostenuti.

11 ZONIZZAZIONE

I servizi di sostituzione oggetto del presente aiuto sono attuabili su tutto il territorio regionale.

12. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il **monitoraggio** dell'applicazione della presente misura verrà effettuato attraverso la rilevazione dei seguenti dati tecnico-economici:

- n. di imprenditori agricoli che usufruiscono del servizio;
- n. di giornate di servizio erogate suddivise per motivo di sostituzione;
- n. degli agenti impiegati;
- Importo globale dei costi ammissibili;
- Importi degli aiuti erogati.

I dati relativi alle imprese agricole che hanno usufruito dei servizi di sostituzione dovranno essere conferiti nel sistema informatico *SISCO aiuti di stato* ai fini della rendicontazione all'Unione Europea di cui all'art. 12 "Relazioni" del regolamento (UE) N. 702/2014.

I **controlli**, in itinere sullo svolgimento delle attività di sostituzione, sono attuati tramite sopralluoghi presso aziende a campione, fruitrici del servizio nel corso dell'anno di attività.

13. DURATA DEL REGIME DI AIUTO

La presente disposizione si applica a far data dal 1 gennaio 2018 fino al 31.12.2020 subordinando l'aiuto per l'anno 2020 ad effettiva disponibilità finanziaria.